



Nota informativa n. 2 del 27/02/2021

Trasmissione telematica dei dati delle erogazioni liberali ricevute

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il [Decreto 3 febbraio 2021](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio, ha parzialmente disciplinato la trasmissione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute da alcuni enti senza scopo di lucro al fine di garantire la realizzazione della dichiarazione dei redditi precompilata. **La trasmissione da effettuare nel 2021 relativamente alle erogazioni liberali ricevute nel 2020 è ancora facoltativa.**

Quali sono le tipologie di organizzazioni interessate dall'adempimento?

Il Decreto cita:

- ONLUS, tra cui le c.d. ONLUS di diritto, ossia gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
- associazioni di promozione sociale;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLgs 42/2004;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM.

Il Decreto estende inoltre l'obbligo a tutti gli Enti del Terzo Settore ma solo a decorrere dall'esercizio successivo a quello di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a condizione che la Commissione europea abbia dato parere favorevole ai nuovi regimi fiscali introdotti dalla Riforma.

Si evidenzia quindi che **il Decreto non ha portata generale con riferimento a tutte le erogazioni liberali che garantiscono detrazioni o deduzioni ai relativi donatori**: per quale motivo? Siamo ancora in una fase di sperimentazione anche se generalizzata ad alcune categorie di contribuenti?



Quali sono i termini per adempiere?

Il percorso si articola nel tempo ed è diversificato anche in ragione delle dimensioni economiche dell'organizzazione che riceve le erogazioni liberali:

- dati relativi all'anno d'imposta 2020 da trasmettere nel 2021: trasmissione facoltativa per tutti come evidenziato in premessa;
- dati relativi all'anno d'imposta 2021 da trasmettere nel 2022: trasmissione obbligatoria solo per quelle organizzazioni il cui bilancio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, faccia emergere entrate comunque denominate superiori a un milione di euro;
- dati relativi all'anno d'imposta 2022 da trasmettere nel 2023: trasmissione obbligatoria solo per quelle organizzazioni il cui bilancio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, faccia emergere entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

Chi effettua la comunicazione deve comunicare anche l'eventuale ammontare delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

Entro quando effettuare la comunicazione telematica?

Entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della Legge 413/1991.

2

Quali sono le erogazioni liberali da comunicare?

Si tratta esclusivamente di quelle erogazioni liberali effettuate con modalità tracciabili, ossia con bonifico, assegno non trasferibile o altro strumento di versamento qualificato come tracciabile. La norma non pone la trasmissione telematica come condizione per fruire delle agevolazioni fiscali previste in capo ai donatori ma prevede sanzioni in capo agli enti beneficiari che non effettuino la comunicazione quando obbligati.

Quali informazioni deve contenere la comunicazione telematica?

La comunicazione, da effettuarsi in via telematica, deve contenere i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti (il Decreto esplicita "donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante"). Le modalità tecniche per la trasmissione telematica saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.



Lo stesso Garante privacy si è espresso sul Decreto in fase di sua elaborazione ([Parere n. 9538552 del 14/01/2021](#)) evidenziando che il trattamento di informazioni di carattere sensibile necessario per effettuare la comunicazione risulta ammesso per motivi di interesse pubblico rilevante quale l'applicazione delle disposizioni in materia di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la nota integrativa del 9 dicembre 2020, ha inoltre fornito precisazioni in merito alle misure che l'Agenzia dell'entrate intende adottare a garanzia dei diritti e le libertà degli interessati, ivi incluso il diritto dei contribuenti di esercitare il diritto di opposizione all'inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata, dichiarazione di opposizione da rendere dal 1° gennaio al 20 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'erogazione mentre, con riferimento alle erogazioni liberali effettuate a partire dall'anno 2021, l'opposizione sarà effettuata comunicandola direttamente al soggetto destinatario dell'erogazione liberale al momento di effettuazione dell'erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata.

Quali sanzioni si applicano?

I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione qualora non provvedano sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-bis, del DLgs 175/2014, n. 175, ai sensi del quale

*“5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di **euro 100 per ogni comunicazione**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.*

I soggetti non obbligati ad effettuare la comunicazione sono soggetti a tali sanzioni qualora effettuino la comunicazione determinando un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.